

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione con completa demolizione dell'ex Cinema modernissimo per la realizzazione di un museo interattivo, di spazi culturali, aggregativi e ricreativi".

Sommario

PREMESSE.....	4
1 PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	5
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	7
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	17
7 AVVALIMENTO.....	17
8 SUBAPPALTO	18
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10 GARANZIA PROVVISORIA.....	19
11 SOPRALLUOGO.....	20
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	22
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	24
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	27
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
15.3.1 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	27

16	OFFERTA TECNICA.....	28
17	OFFERTA ECONOMICA.....	30
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	32
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	35
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	36
18.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	37
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
20	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	38
21	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
22	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
23	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
24	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	40
25	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	41
26	CODICE DI COMPORTAMENTO	42
27	ACCESSO AGLI ATTI	42
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
29	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 1009 del 30/12/2024 rettificata con determinazione 164 del 26/02/2025 del Responsabile dell' U.O. LL. PP. Progettazione del Comune di Azzano Decimo, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione con completa demolizione dell'ex Cinema modernissimo per la realizzazione di un museo interattivo, di spazi culturali, aggregativi e ricreativi".

Con determinazione n. 103 del 30.05.2025 del responsabile della Centrale di Committenza della Comunità Sile è stato approvato il bando di gara e il disciplinare relativo al presente procedimento.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 c.d. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Luogo di esecuzione della prestazione: Azzano Decimo [codice NUTS ITH41]

CIG B71669A115 CUI S80001730938202500011 CUP J43I23000130005

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Enrico Mattiuzzi, e-mail: llpp@comune.azzanodecimo.pn.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Michela Biasutti, e-mail: centrale.committenza@sile.comunitafvg.it.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga

dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel. 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare o all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto Call Center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno tre giorni prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara e relativi allegati;
- disciplinare prestazionale;
- documento di indirizzo alla progettazione/Documento Preliminare alla Progettazione e allegati;
- schema determinazione dei corrispettivi;
- istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa

Il progetto deve essere redatto, come sopra specificato, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) approvati con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022, pubblicati sulla G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2022, recanti "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", come modificato con il Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma eAppaltiFVG all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "area messaggi", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma sul Portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" dello stesso, all'interno dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso".

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché un unico operatore economico può meglio garantire l'ottimale coordinamento funzionale, l'interlocuzione univoca con il Responsabile unico del Progetto, una complessiva e più razionale valutazione delle osservazioni formulate dai soggetti interessati dall'intervento già pervenute all'Ente, un unico supporto al Rup in sede di gestione della conferenza di servizi, assicurando così una semplificazione delle varie fasi dell'iter progettuale, sia funzionale che temporale, che determinano in favore dell'Amministrazione Comunale benefici in termini di efficienza, economicità e coerenza degli obiettivi da raggiungere, nel rispetto dei principi di trasparenza e massima partecipazione alla procedura di gara.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE)</i>	<i>71320000-7</i>	<i>€ 113.837,48</i>
<i>Progettazione esecutiva</i>	<i>71320000-7</i>	<i>€ 83.927,53</i>
<i>Direzione dei lavori</i>	<i>71247000-1</i>	<i>€ 176.861,16</i>
Importo totale dell'appalto		€ 374.626,17

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE)

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri
EDILIZIA E. 13	I/d	1,20	1.050.000,00 €	QbII.21, QbI.01 - Qb.II.01, QbI.02 QbI.12 - QbII.17 QbI.15 - QbII.18, QbI.16, QbI.21 QbII.03, QbII.20, QbII.23	48.280,57 €	€ 11.761,14
STRUTTURE S.03	I/g	0,95	450.000,00 €	QbI.01 - Qb.II.01, QbI.02, QbI.15, QbII.18, QbI.16, QbI.21, QbII.03, QbII.20, QbII.23, QbI.12 - QbII.17	17.218,00 €	4.194,31 €
IMPIANTI IA.02	III/b	0,85	120.000,00 €	QbI.01 - Qb.II.01 QbI.02, QbI.12 - QbII.17, QbI.16, QbI.15 - QbII.18, QbII.03, QbI.21, QbII.21, QbII.20	6.083,18 €	1.481,84 €
IMPIANTI IA.04	III/c	1,30	300.000,00 €	QbI.01 - Qb.II.01, QbI.02, QbII.23, QbII.20, QbII.21, QbI.21, QbII.03, QbI.15 - QbII.18, QbI.16, QbI.12 - QbII.17	17.863,20 €	4.351,47 €
IMPIANTI IA.01	III/a	0,75	30.000,00 €	QbI.12 - QbII.17 QbI.01 - Qb.II.01 QbI.02, QbI.16, QbI.15 - QbII.18, QbII.03, QbI.21, QbII.21, QbII.20, QbII.23	2.093,73 €	510,04 €

Incarico di progettazione esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri
EDILIZIA E. 13	I/d	1,20	1.050.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	35.666,73 €	8.688,44 €
STRUTTURE S.03	I/g	0,95	450.000,00 €	QbIII.01 , QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	11.418,26 €	2.781,48 €

IMPIANTI IA.02	III/b	0,85	120.000,00 €	QbIII.03, QbIII.01, QbIII.07, QbIII.06, QbIII.05, QbIII.04	4.766,19 €	1.161,05 €
IMPIANTI IA.04	III/c	1,30	300.000,00 €	QbIII.04, QbIII.05 QbIII.06, QbIII.07 QbIII.01, QbIII.03	13.995,92 €	3.409,40 €
IMPIANTI IA.01	III/a	0,75	30.000,00 €	QbIII.03, QbIII.01 QbIII.07, QbIII.06 QbIII.05, QbIII.04	1.640,45 €	399,61 €

Incarico di Direzione dei lavori

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri
EDILIZIA E. 13	I/d	1,20	1.050.000,00 €	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, Qcl.12	70.339,14 €	17.134,63 €
STRUTTURE S.03	I/g	0,95	450.000,00 €	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, Qcl.12	30.267,48 €	7.373,15 €
IMPIANTI IA.02	III/b	0,85	120.000,00 €	Qcl.01, Qcl.03, Qcl.02, Qcl.05, Qcl.04, Qcl.12, Qcl.10	9.720,51 €	2.367,92 €
IMPIANTI IA.04	III/c	1,30	300.000,00 €	Qcl.04, Qcl.05, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.01, Qcl.10, Qcl.12,	28.544,32 €	6.953,38 €
IMPIANTI IA.01	III/a	0,75	30.000,00 €	Qcl.02, Qcl.01, Qcl.04, Qcl.03, Qcl.05, Qcl.12, Qcl.10	3.345,64 €	814,99 €

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad un valore pari a € 131.119,00

La **prestazione principale** è quella relativa all'edilizia E. 13.

Al presente disciplinare è allegato il documento denominato "determinazione dei corrispettivi" contenente l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

L'appalto è finanziato parte con fondi propri e parte con fondi EDR. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 160 giorni, decorrenti dalla data di invio dell'ordine di inizio servizio, anche nelle more della firma del disciplinare di incarico:

- per il progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data in cui viene formalmente dato avvio al servizio;
- per il progetto esecutivo n. 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o dalla data di invio dell'ordine di inizio servizio;

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta (in ogni caso la riduzione non dovrà essere superiore al 20%).

3.2 REVISIONE PREZZI

La clausola di revisione prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva.

In tale ultimo caso, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 209 del 31 Dicembre 2024, relativi ai prezzi alla produzione dei servizi (PPS), se la variazione registrata, in aumento o in diminuzione, sia superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura massima dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alla prestazione da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Per il presente affidamento, la Stazione appaltante, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, ha individuato l'associazione fra il CPV 71247000 e l'indice PPS indicato nella Tabella D1 prevista ex art. 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta automaticamente dalla Stazione appaltante, con cadenza trimestrale, ed è calcolata come differenza tra il valore dell'indice (PPS) individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Per tutto quanto non previsto, si applica la disciplina prevista dal combinato disposto dell'art. 60, comma 4-quater e dell'Allegato II.2-bis – Sezione III al Codice anche in considerazione del ricorso al subappalto.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, con le modalità esplicitate dall'Allegato II. 14 al Codice dei Contratti pubblici, la facoltà di ridurre o aumentare le attività del Capitolato e di modificare l'oggetto del contratto di appalto,

fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2026.

Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante, in casi eccezionali, di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il contratto potrà essere sospeso dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € € 449.551,40 così suddiviso:

Importo totale appalto	€ 374.626,17
Oneri previdenziali (4%)	€ 14.985,05
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento	€ 74.925,23
Totale	464.536,45

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione

appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti

termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle figure professionali in possesso dei requisiti di idoneità e dei relativi specifici titoli di studio/professionali, necessari ad espletare tutte le fasi prestazionali previste, relative a ciascuna delle categorie (Codice e Id opere), di cui all'allegata determinazione dei corrispettivi di cui al D.M. del 17.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza:

d) i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista antincendio:

e) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a **€ 300.000,00**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e **relativi ai lavori** di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA E.13	I/d	1.050.000,00 €	191.870,65 €
STRUTTURE S.03	I/g	450.000,00 €	73.252,68 €
IMPIANTI IA.02	III/b	120.000,00 €	25.580,69 €
IMPIANTI IA.04	III/c	300.000,00 €	75.117,69 €
IMPIANTI IA.01	III/a	30.000,00 €	8.804,46 €

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del

periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per le categorie “Edilizia” e “Strutture” ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica.

N.B. I servizi affini valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la parte degli stessi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti indicati **nell'allegato II.12, parte V**, di cui al punto **6.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **6.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto **6.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto **6.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2 lett. a)**

deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 6.3 lett. a)** deve essere posseduto dal

raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.**

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione

alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il 20% delle prestazioni subappaltabili è riservata alle PMI.

L'operatore economico può indicare in offerta una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione. È ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Disposizione non applicabile ai servizi di natura intellettuale.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € 3.537,22 (2% dell'importo di Direzione Lavori).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Tesoreria Friuladria - Azzano Decimo (PN) - IBAN: IT98M0623064780000015172037 intestato a Comunità Sile;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quelle indicate alla lett. a) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario al fine di una chiara conoscenza dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 18/06/2025, tramite la

Piattaforma alla Sezione “messaggi” e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 30/06/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine

previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB ma è consigliato di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore.

Le seguenti estensioni dei File non sono consentite: .bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

– l'offerta è vincolante per il concorrente;

– con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata direttamente dalla piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta

di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma E-Appalti FVG per compilare o allegare la seguente

documentazione:

1. domanda di partecipazione (allegato 1);
2. DGUE;
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
6. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
7. dichiarazione integrativa della domanda di partecipazione (allegato 2);
8. dichiarazione sul possesso dei requisiti (allegato 3);
9. attestazione di sopralluogo (allegato 5);
10. attestazione pagamento contributo ANAC.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo i modelli di cui agli allegati nn. 1 e 2.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorziati indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione

Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione integrativa il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

- dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **6.1 lett. d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

- dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **6.1 lett. e)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

3. di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. lgs. 30.06.2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D. lgs. 36/2023.

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Azzano Decimo reperibile sul sito dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.azzanodecimo.pn.it/it/amministrazione-trasparente-2017/disposizioni-general-2018/atti-general-2020/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta-88867> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale.

15.3.1 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
4. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 e relativa posizione.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, nell'area

“Risposta busta tecnica” a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a. relazione tecnica così composta:

a.1 Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell’offerta**» indicata al punto 18.1 lett. A:

Descrizione di numero 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.

Sono considerati tra i tre servizi affini quelli producibili dall’operatore economico senza considerare in alcun modo se tali servizi siano stati svolti da soggetti ancora in organico dell’operatore economico.

I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche:

1. la denominazione dell’opera per la quale è stato svolto il servizio;
2. il committente dell’opera;
3. la destinazione d’uso dell’opera;
4. il luogo di esecuzione dell’opera;
5. l’importo del relativo appalto lavori dell’opera (specificando eventualmente gli estremi dell’atto/contratto di affidamento dei lavori all’appaltatore);
6. le classi e le categorie nelle quali l’appalto lavori è stato suddiviso, con i relativi importi;
7. il livello di progettazione eseguito;
8. l’importo contrattuale del servizio (specificando gli estremi dell’atto/contratto di affidamento del servizio);
9. se servizio svolto singolarmente o in raggruppamento (in tal caso indicare le proprie quote di partecipazione e le parti del servizio effettivamente svolte);
10. il periodo di esecuzione del servizio (specificando l’atto/comunicazione di avvio del servizio e l’atto/comunicazione di consegna del progetto);
11. gli estremi di verifica o validazione del progetto (specificando eventualmente gli estremi dell’atto di approvazione del progetto) o idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta;
12. la descrizione sintetica dell’attività svolta.

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata di massimo 2 facciate formato A3 per la rappresentazione grafica.

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 4 facciate in formato A4.

Alla relazione può essere allegato un ulteriore documento per un massimo di 2 facciate in formato A4. Alla relazione possono essere allegate le Schede – Curriculum dei professionisti (max. 2 facciate A4 per ciascun professionista, con formattazione libera) facenti parte del gruppo di lavoro.

Si specifica che, i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati.

La mancata allegazione di tutti o parte dei curriculum dei professionisti facenti parte del Gruppo di lavoro inciderà unicamente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta in numero superiore a quanto sopra indicato non sarà valutata dalla Commissione di gara. Per servizio espletato si intende un servizio già reso ed approvato (nel caso di progettazione) o collaudato (nel caso di D.L.) per il quale potrà essere fornito, a questa Stazione Appaltante, la certificazione di attestazione dell’esecuzione del servizio rilasciata e sottoscritta dal Committente/S.A./RUP o certificati di regolare esecuzione/collaudato tecnico amministrativo dell’opera o ogni altro documento

ufficiale che attesti la conclusione del servizio.

a. 2 Con riferimento alle “**caratteristiche metodologiche dell’offerta**” indicate al punto 18.1 lett. B:

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione.

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 5 facciate in formato A4, organizzata secondo l’articolazione dei paragrafi dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (vedi punto 18.1).

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

a. 3 Con riferimento al «**miglioramento prestazionale dell’incarico**» di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 indicato al punto 18.1 lett. C:

- relazione tecnica di cui al punto C1 composta da massimo n. 2 facciate in formato A4;

- relativamente al punto C2, per l’attribuzione del punteggio è richiesto il possesso della certificazione di conformità rilasciata dall’organismo di certificazione accreditato. Va allegato il certificato;

- relativamente al punto C3 per l’attribuzione del punteggio è richiesto il possesso della parità di genere. Va allegato il certificato.

b. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

c. copia dell’Offerta tecnica con oscurate esclusivamente le parti costituenti, secondo documentata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreto tecnico e commerciale.

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti dell’allegato II.12, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

17 OFFERTA ECONOMICA

La documentazione economica da inserire nell’Area “Risposta economica” di ciascuna RDO on line contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica-temporale predisposta secondo il modello allegato 4 al presente disciplinare di gara. L’offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

I concorrenti devono produrre e allegare a sistema nell’apposita sezione della Busta Economica, l’Allegato – Offerta economica e temporale e riportante tutte le informazioni ivi previste; il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

I valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra la percentuale/importo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.

L’importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente nell’allegato – offerta economica e temporale. In caso di discordanza tra valori indicati nell’offerta sottoscritta digitalmente e quelli inseriti a portale, prevarranno quelli riportati nell’offerta economica sottoscritta

digitalmente.

Si evidenzia che qualora nel portale si riscontrassero problemi relativi al calcolo dei punteggi e all'utilizzo automatico delle formule, i punteggi saranno inseriti manualmente dalla commissione.

In riferimento ai criteri D1 – “Ribasso sulla parcella posta a base di gara” e D2 e D3 – “Tempo di esecuzione della progettazione”, la busta “D – Offerta economica e temporale”, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno la Dichiarazione, utilizzando l'allegato predisposto Modello 4 “Offerta economica e temporale”, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:

1. ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione D1, l'indicazione del ribasso percentuale **praticabile sul 35% dell'importo posto a base di gara (pari ad € 131.119,00)**, espresso in cifre e in lettere, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
2. ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione D2, l'indicazione dei termini di redazione della PFTE complessivamente offerti, indicati in giorni naturali e consecutivi, espressi in cifre ed in lettere, tenuto conto che la durata massima prevista è stabilita in 90 giorni, mentre la durata minima è stabilita in 72 giorni.
3. ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione D3, l'indicazione dei termini di redazione della progettazione esecutiva complessivamente offerti, indicati in giorni naturali e consecutivi, espressi in cifre ed in lettere, tenuto conto che la durata massima prevista per la progettazione esecutiva è stabilita in 70 giorni, mentre la durata minima è stabilita in 56 giorni.

Si precisa che:

- (i) il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- (ii) in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- (iii) il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali successivi servizi tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo schema di parcella;
- (iv) l'offerta a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
- (v) non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

La mancata presentazione dell'offerta economica costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il presente criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato al successivo articolo 18.3 della presente lettera.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	65
Offerta economica	30
Offerta tempo	5

TOTALE	100
--------	-----

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE				
CRITERIO A - Professionalità ed adeguatezza – Punteggio massimo: 28				
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub punteggi	Tipologia
A.1	Servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un intervento affine	La Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza: 1) grado di affinità delle opere relative ai servizi presentati con l'opera oggetto del presente disciplinare. Saranno considerate più affini le opere che hanno interessato congiuntamente più tipologie di lavori fra quelle indicate: - demolizione e ricostruzione di edifici pubblici per dimensioni, caratteristiche e destinazione simili all'immobile oggetto di progettazione; - realizzazione di nuovi edifici pubblici per dimensioni, caratteristiche e destinazione simili all'immobile oggetto di progettazione. Inoltre saranno considerate più affini le opere i cui lavori sono stati identificati nelle stesse categorie (E.13, S.03, IA.02, IA.04 e IA.01) e con importo simile o superiore all'opera oggetto di gara. 2) Grado di affinità dei servizi presentati con il servizio oggetto del presente disciplinare. Saranno considerati più affini i servizi che hanno riguardato contestualmente: - la progettazione definitiva e/o esecutiva; - il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; - gli aspetti autorizzativi relativi alla prevenzione incendi; Inoltre saranno considerati più affini i servizi svolti nell'ultimo quinquennio ed il cui compenso professionale è simile o superiore a quello calcolato per il servizio oggetto di gara.	10	D
A.2	Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un intervento affine	La Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza: 1) Grado di affinità delle opere relative ai servizi presentati con l'opera oggetto del presente disciplinare. Saranno considerate più affini le opere che hanno interessato congiuntamente più tipologie di lavori fra quelle indicate: - demolizione e ricostruzione di edifici pubblici per dimensioni e caratteristiche simili all'immobile oggetto di progettazione; - realizzazione di nuovi edifici pubblici per dimensioni e caratteristiche simili all'immobile oggetto di progettazione. Inoltre saranno considerate più affini le opere i cui	10	D

		lavori sono stati identificati nelle stesse categorie (E.13, S.03, IA.02, IA.04 e IA.01) e con importo simile o superiore all'opera oggetto di gara. 2) Grado di affinità dei servizi presentati con il servizio oggetto del presente disciplinare. Saranno considerati più affini i servizi che hanno riguardato contestualmente: - la direzione lavori; - il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - la segnalazione certificata inizio attività antincendio o CPI; Inoltre saranno considerati più affini i servizi svolti nell'ultimo quinquennio ed il cui compenso è simile o superiore a quello calcolato per il servizio oggetto di gara.		
A.3	Competenza tecnica del Gruppo di lavoro riferito alle attività oggetto di affidamento; adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, per una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione	La Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza: - esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati negli ambiti più affini alla tipologia di opera e alle classi e categoria oggetto di esecuzione, con particolare riferimento alle modalità di integrazione delle prestazioni specialistiche; - esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati in ambiti diversi dalla tipologia di opera o dalle classi e categorie oggetti di esecuzione con particolare riferimento alle modalità di integrazione delle prestazioni specialistiche; saranno altresì valutate positivamente e maggiormente le offerte che, grazie all'organigramma proposto, garantiscano il rispetto delle tempistiche contrattuali; - qualità della strumentazione e aggiornamento dei software messi a disposizione del gruppo di lavoro.	8	D
CRITERIO B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta – Punteggio massimo: 32				
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub punteggi	Tipologia
B.1	Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta tenuto conto che il fabbricato sarà realizzato in area fortemente urbanizzata	La Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali: - rispondenza alle esigenze della committenza delle modalità di esecuzione del servizio di progettazione nell'ottica di ottimizzare le tempistiche dell'iter progettuale ed esecutivo; - qualità ed efficacia della proposta progettuale dal punto di vista impiantistico e dell'efficientamento energetico; - analisi delle tematiche e delle possibili criticità che influiscono sulla progettazione e le relative modalità di restituzione per una gestione più efficace del processo di progettazione e realizzazione dell'intervento e per una migliore produttività, efficienza, qualità e sostenibilità del costruito nell'intero ciclo di vita dell'opera; - metodologia che intende applicare per l'integrazione delle prestazioni specialistiche lungo il processo di progettazione in funzione della proposta progettuale; - comfort ambientale e sicurezza degli ambienti; - soluzioni atte a ridurre i costi di gestione e manutenzione delle opere e a massimizzare il ciclo di vita delle stesse;	15	D

		- innovatività e originalità della proposta; - azioni di supporto alla committenza nelle diverse sedi (risoluzione delle interferenze, acquisizione pareri, attività di verifica e di validazione del progetto, ecc.) e le modalità e i sistemi di interfaccia che saranno adottati con la Stazione appaltante e con eventuali altri soggetti interessati dalle opere al fine di velocizzare e condividere le soluzioni prospettate; - riduzione degli impatti sugli aspetti igienico-sanitari, sull'ambiente e sul paesaggio.		
B.2	Organizzazione dell'ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e rapporti con il RUP della committenza	La Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali: - articolazione temporale delle varie fasi previste; - integrazione ed aggiornamento degli elaborati, compresi quelli inerenti la sicurezza, durante l'esecuzione dei lavori e ad opera realizzata; - qualità ed efficacia della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori (con eventuale integrazione delle figure professionali rispetto al minimo richiesto); - modalità di gestione del cantiere in relazione al luogo di lavoro dal punto di vista dell'esecuzione dei lavori e della sicurezza; - attività di controllo, vigilanza, coordinamento e monitoraggio sia dell'esecuzione dei lavori che della gestione della sicurezza in relazione al cronoprogramma dei lavori anche al fine del rispetto dei tempi; - gestione della sicurezza relativa i lavori al fine di evitare situazioni compromettenti per il contesto.	10	D
B.3	Risoluzione interferenze causate dall'esecuzione dei lavori all'interno dell'area centrale di Azzano Decimo	La Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali: - grado di pregio strategico/organizzativo delle principali direttive attinenti alle lavorazioni da eseguirsi volte a minimizzare le interferenze ed i disagi causati dalle lavorazioni; - proposte di risoluzione delle interferenze nella fase esecutiva con le attività esistenti e circostanti l'area di intervento;	7	D
CRITERIO C - Miglioramento prestazionale dell'incarico– Punteggio massimo: 5				
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub punteggi	Tipologia
C.1	Applicazione dei C.A.M. nelle soluzioni progettuali	Viene attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede prestazioni superiori per i criteri di base descritti nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. (PANGPP) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 e s.m.i.. La valutazione sarà effettuata in considerazione al numero di criteri di base di seguito indicati per cui è prevista una prestazione superiore. Per ogni criterio è riportata la numerazione del corrispondente paragrafo: - 2.4.3 Impianti di illuminazione per interni - 2.4.4 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento - 2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria - 2.4.7 Illuminazione naturale - 2.4.9 Tenuta all'aria - 2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni - 2.4.11 Prestazioni e comfort acustici - 2.4.12 Radon	2	T

		- 2.5.10 Pavimenti - 2.5.13 Pitture e vernici Per ciascun Cam verrà attribuito un punteggio pari a 0,2. - Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare una relazione tecnica nella quale sia evidenziato, per ogni criterio di base considerato, il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla situazione di base minima ed i risultati conseguibili.		
C2	Progettisti accreditati ISO/IEC 17024 (certificazione energetico – ambientale degli edifici)	Viene attribuito un punteggio premiante ai sensi del punto 2.1.1 (Capacità tecnica e professionale), del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. (PANGPP) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 e s.m.i., per il livello di specifica professionalità, qualora tra i progettisti vi sia un soggetto accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” o equivalente. L'indicazione del nominativo e del curriculum del professionista esperto comporterà l'applicazione del punteggio massimo pari a 2 (due) punti. In caso di assenza di nominativi sarà applicato il punteggio 0 (zero). L'indicazione di più di un soggetto non comporterà la ricalibrazione del punteggio massimo indicato.	2	T
C3	Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.	La dichiarazione sul possesso della certificazione comporterà l'applicazione del punteggio massimo pari a 1 (uno) punto. In caso di assenza di certificazione sarà applicato il punteggio 0 (zero). Ai fini dell'attribuzione del punteggio va allegato il certificato.	1	T

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo il seguente giudizio:

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
Eccellente Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo. Si rileva un eccellente livello qualitativo, difficilmente superabile, dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.	1
Ottimo Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione più che soddisfacente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.	0,8
Buono	0,6

Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Si rileva un buon livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.	
Sufficiente Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Si rilevano alcuni aspetti dell'offerta apprezzabili per l'elemento oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.	0,4
Insufficiente Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e sono forniti elementi non completi. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione insufficiente e del tutto inidoneo, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi.	0,2
Non valutabile Nessuna proposta o miglioramento rilevante.	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun criterio verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, arrotondando alla terza cifra decimale. La Commissione, quindi, moltiplicherà per ogni Concorrente la media dei coefficienti per il punteggio massimo attribuito a ciascun criterio, ottenendo i punteggi relativi ai criteri.

CRITERI TABELLARI

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Si sottolinea che il DIP viene considerato come documento indicativo e potrebbe essere oggetto di alcune piccole modifiche.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente 0,3;

X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

Nel caso in cui il ribasso offerto sia uguale al ribasso medio, verrà attribuito il punteggio massimo di 30.

OFFERTA TEMPORALE

Criterio di valutazione D2 – Tempo di esecuzione della progettazione PFTE - punteggio max 3 punti.

L'attribuzione del coefficiente per il criterio D2, relativo al "Tempo di esecuzione della progettazione PFTE", sarà effettuata con la seguente formula, ferma ed impregiudicata la riduzione proposta dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$Di2 = (Tmax - Ti) / (Tmax - Tmin)$$

ove:

Ti = tempo espresso in giorni naturali e consecutivi proposto dal concorrente i –esimo

Tmax = tempo massimo offerto non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi

Tmin = tempo minimo offerto non inferiore a 72 giorni naturali e consecutivi

Verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero) per un termine di ultimazione inferiore al minimo di 72 giorni naturali e consecutivi e nell'eventualità che non venga riportato alcun termine.

Verrà effettuato un arrotondamento alla terza cifra decimale, secondo la regola del 5.

Criterio di valutazione D3 – Tempo di esecuzione della progettazione esecutiva - punteggio max 2 punti.

L'attribuzione del coefficiente per il criterio D3, relativo al "Tempo di esecuzione della progettazione", sarà effettuata con la seguente formula, ferma ed impregiudicata la riduzione proposta dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$Ci3 = (Tmax - Ti) / (Tmax - Tmin)$$

ove:

Ti = tempo espresso in giorni naturali e consecutivi proposto dal concorrente i –esimo

Tmax = tempo massimo offerto non superiore a 70 giorni naturali e consecutivi

Tmin = tempo minimo offerto non inferiore a 56 giorni naturali e consecutivi

Verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero) per un termine di ultimazione inferiore al minimo di 56 giorni naturali e consecutivi e nell'eventualità che non venga riportato alcun termine.

Verrà effettuato un arrotondamento alla terza cifra decimale, secondo la regola del 5.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....
Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 01.07.2025, alle ore 08:30.

Le comunicazioni in ordine alla convocazione delle sedute delle diverse sessioni di gara avverranno nell'area messaggi della RdO.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e dell'offerta tempo, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione

dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 48 ore. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria, se i concorrenti sono almeno due; se i concorrenti sono in numero superiore a due verrà sottoposto a verifica anche il terzo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

È considerata anormalmente bassa l'offerta nella quale sia il punteggio relativo all'offerta tecnica che quello relativo all'offerta economica siano pari o superiori ai quattro quinti dei rispettivi punteggi massimi previsti dal presente Disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Azzano Decimo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario [ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione.

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

La responsabile della Centrale di Committenza
Dott.ssa Michela Biasutti